SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 maggio 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 139.

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 140.

Misure urgenti per il personale della scuola . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna» . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1988, n. 141.

Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e recepimento delle direttive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi . . . . Pag. 13

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 30 aprile 1988.

Proroga del termine finale della procedura espropriativa e di asservimento coattivo relativa al ripetitore TV prima e seconda rete di Rio Marina . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

DELIBERAZIONE 6 aprile 1988.

Approvazione del testo coordinato del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 38

Ministero del tesoro: Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato . . . . Pag. 45

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 45

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 45

Autorizzazione all'Università degli studi di Brescia ad accettare una donazione . . . . Pag. 45

Autorizzazione all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare una donazione . . . . Pag. 45

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 45

Autorizzazione all'Istituto universitario navale di Napoli ad acquistare un immobile . . . . Pag. 46

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 46

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Mazzin e Scurelle . . . . Pag. 46

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 139.

Proroga di due anni dell'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare di due anni il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, riguardante l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è prorogato di due anni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 39

88G0201

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1988, n. 140.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico in corso e di assicurare il tempestivo approntamento degli atti preordinati all'organizzazione del prossimo anno scolastico, con particolare riguardo alla sistemazione ed all'impiego del personale precario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-87 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-88, qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1986-87, i quali abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale, o per almeno centottanta giorni, su posti statali nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nel medesimo anno scolastico 1986-87, ovvero, a parità delle suddette condizioni, per i Paesi per i quali l'anno scolastico abbia inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-87 e che risultino in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-87, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-87. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-87.

7. Ai fini della precedenza per il mantenimento in servizio nell'anno scolastico 1987-88, qualora nella medesima circoscrizione consolare coesistano più istituzioni scolastiche, i supplenti di cui al comma 2 sono inseriti in una graduatoria consolare unificata sulla base del punteggio ad essi attribuito nella graduatoria dell'anno scolastico 1986-87, formata ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604. Gli insegnanti supplenti di cui al comma 2, che perdano posto nell'anno scolastico 1987-88, hanno la precedenza assoluta, nel conferimento di nuove supplenze su posti comunque disponibili anche di breve durata o ad orario incompleto, rispetto agli inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per l'anno scolastico 1987-88.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-88 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purchè costituite con non meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-82, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 anche dell'anno scolastico 1981-82 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo su posti statali nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-82, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché delle istituzioni educative, è rinviata di due anni rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi ed ispettivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-86.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985, e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-87.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-87. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il Ministro degli affari esteri può disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni del personale statale di ruolo di cui all'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione di detto personale con altro selezionato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge.

Art. 6.

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche per l'anno scolastico 1988-89.

2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si siano esaurite nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilare apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1988-89 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie prorogate.

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee, per l'anno scolastico 1988-89, con le modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-88.

Art. 8.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Sono fatti salvi comunque i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. Il fondo di incentivazione relativo al comparto del personale della scuola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è determinato in lire 160 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 345 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1038 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, in servizio con supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82.

2. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, primo e secondo comma, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82 ed il sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ivi previsto, è sostituito dal settennio antecedente al 10 settembre 1982.

3. Nell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 si aggiunge l'anno scolastico 1981-82.

4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali e che abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonché agli insegnanti che abbiano, nel settennio suddetto, conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, sempre nel medesimo settennio, almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

6. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto. Per i conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza la nomina è riferita all'istituto presso cui è stato prestato tale servizio. Nel caso in cui il servizio sia stato prestato in più di una provincia o, per i predetti istituti di istruzione artistica, in più istituzioni, l'interessato è tenuto a scegliere la provincia o l'istituto cui va riferita la nomina.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti.

8. Le disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno

scolatico 1981-82, ovvero per i Paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-82 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti.

10. Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma 9, purché siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresì ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, purché fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

12. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

13. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

14. Il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge il periodo di prova successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.

Art. 12.

1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11, le prove di esame superate da coloro che, ammessi con riserva, siano stati successivamente esclusi dal relativo concorso o sessione di esami, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del medesimo articolo 11, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dall'articolo 3 del presente decreto.

Art. 13.

1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che conseguono il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 3 del presente decreto, è indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 14.

1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliare, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 o 1982-83 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale della soppressa carriera di concetto sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

3. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604, all'anno scolastico 1980-81 si aggiungono gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83. Il riferimento al 10 settembre 1981 è, conseguentemente, integrato con quello al 10 settembre 1982 e, rispettivamente, al 10 settembre 1983.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dal 10 settembre 1983 per il personale in servizio nell'anno scolastico 1982-83. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 15.

1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare del Ministro della pubblica istruzione protocollo n. 2094 del 30 luglio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con la predetta circolare sia con quella precedente protocollo n. 3597 del 2 agosto 1984, sono immessi in ruolo con la medesima decorrenza degli effetti giuridici che avevano le nomine revocate. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.

2. Sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'anno scolastico 1985-86 e degli effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal comma primo degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con le circolari indicate nel comma 1.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 16.

1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione del bando relativo al concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendano disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, in corrispondenza con il verificarsi della disponibilità di posti direttivi, i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al comma terzo dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, alla data del 9 settembre 1982, e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

Art. 17.

1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilità dei relativi posti.

2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse è destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce il requisito del servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo.

4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'articolo 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'articolo 14, comma 3, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati.

7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo.

Art. 18.

1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora, nell'aliquota prevista dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per una categoria di riservatari, siano rimasti disponibili i posti per mancanza degli aventi titolo alla riserva, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettante. I posti rimasti eventualmente non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora efficacia.

3. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, assunto in servizio dopo il 9 settembre 1981, in relazione alla disponibilità dei posti, riferibile all'anno scolastico 1980-81, i quali non siano stati conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli incarichi per il predetto anno scolastico, la nomina in ruolo ha le decorrenze previste dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed ai trasferimenti del personale di cui al presente comma conservano piena validità ed efficacia.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 9, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, per l'anno 1987, per lire 103 miliardi, per lire 27 miliardi e per lire 11 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1988, per lire 206 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 22 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 38

88G0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1987.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Montecompatri-Colonna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montecompatri-Colonna» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montecompatri-Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna».

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna» o più semplicemente «Montecompatri» o «Colonna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino «Montecompatri-Colonna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70%;

Trebbiano (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti dai vitigni Bellone e Bonvino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.

Art. 3. — La zona di produzione del vino «Montecompatri-Colonna» comprende il territorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 13 giugno 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona pertanto comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora, ed è delimitata come appresso:

partendo dal ponte di Pantano sulla via Casilina, in prossimità del km 21 la linea di delimitazione segue per circa tre chilometri la strada che in direzione nord-est, si dirige verso la via Prenestina fino ad incrociare il confine

comunale di Zagarolo. Segue questo confine verso sud fino ad incontrare la via Casilina in prossimità del km 23,800, prosegue lungo la medesima e, superato il km 24, segue verso est, la strada per Pallavicina, raggiunge questa località, la supera e prosegue per la strada che conduce al laghetto di Mondo fino al suo incrocio con il fosso di Pallavicina; segue questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare, prima di raggiungere la via di Gallicano, l'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo. Segue la linea d'impluvio verso sud sino alla ferrovia e da qui una retta che raggiunge al km 27 la via Casilina (strada statale n. 6). Dal km 27 sulla Casilina segue una retta, verso sud, fino ad incrociare la via Maremmana inferiore al km 2, prosegue quindi su quest'ultima verso est fino ad incrociare di nuovo la via Casilina, percorrendola sino al km 29,500 circa; quindi segue verso sud la strada che, costeggiando S. Cesareo, conduce a Valle Clementina, fino ad incrociare il confine comunale tra Zagarolo e Roccapriora. Segue questo confine verso ovest e poi verso sud, prosegue quindi lungo il confine comunale tra Roccapriora e Palestrina sino ad incrociare la strada che attraversa Valle Isoletta e conduce a Carchitti. Da detto punto di incrocio, segue questa strada verso nord, passando a ovest di Colle di Fuori e prosegue lungo il sentiero che, percorre, in direzione ovest, la Valle Clementina. Superato Colle S. Giovanni, segue, in direzione nord, il sentiero che passando alle pendici orientali di Colle Romano e M. Dell'Orso, costeggia, a nord di quest'ultimo, il confine di Zagarolo fino ad incrociare la strada per Fontana Chiusa, che segue per un breve tratto verso nord fino a raggiungere il confine comunale di Zagarolo. Prosegue lungo quest'ultimo verso ovest fino ad incontrare, in prossimità del Colle Fontana Molara, la confluenza dei confini dei comuni di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora. Prosegue quindi lungo il confine di Montecompatri in direzione sud e poi nord fino ad incrociare al km 4,300 circa, in località Pallotta, la strada per Colonna; la segue, verso est, fino al bivio con la strada per la stazione di Montecompatri-Colonna (km 5,300); segue quest'ultima in direzione nord fino ad incrociare il confine comunale di Roma lungo il quale prosegue in direzione est e poi nord sino a raggiungere, in località C.li Nuovi del Corvio, la strada che si allaccia alla via Casilina in prossimità del km 21, percorre questa strada e quindi la strada statale n. 6 sino al ponte di Pantano chiudendo così la delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Montecompatri-Colonna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In ogni caso sono pertanto da considerare esclusi i terreni situati oltre i 480 metri sul livello del mare.

I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Montecompatri-Colonna» non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro, in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle vite.

La resa medesima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Montecompatri-Colonna» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino «Montecompatri-Colonna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore:
secco o asciutto (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille);
amabile o dolce (secondo le norme CEE, regolamento n. 997/81 del 16 marzo 1981, art. 13, paragrafo 6, lettere *c)* e *d)*;
caratteristico armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino «Montecompatri-Colonna» non frizzante proveniente da uve che assicurino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi può portare in etichetta la menzione «superiore». In tal caso sulle bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8. — La denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna» può essere utilizzata per designare il vino frizzante ottenuto con uve o mosti che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare a condizione che la elaborazione dei mosti e dei vini avvenga in stabilimenti siti nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Il vino «Montecompatri-Colonna» frizzante potrà essere immesso al consumo soltanto nei tipi amabile e dolce, rispettando i relativi limiti di tenore zuccherino residuo previsti a titolo generale dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 9. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna» debbono riportare in etichetta le locuzioni secco o asciutto o amabile o dolce per designare i relativi tipi previsti dal presente disciplinare. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati.

È, altresì, consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 10. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montecompatri-Colonna», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 96

88A1860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Articolo unico

Dopo l'art. 545 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sintesi chimica:

Scuola di specializzazione in sintesi chimica

Art. 546. — È istituita la scuola di specializzazione in sintesi chimica presso l'Università di Milano.

La scuola ha lo scopo di promuovere, attraverso gli studi e la esecuzione di programmi di ricerca applicati, la formazione di specialisti in metodologie, strategie di sintesi, analisi e progettazione molecolare nell'area della chimica fine e secondaria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sintesi chimica.

Art. 547. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 548. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia ed i dipartimenti di chimica organica ed industriale (scienze), chimica inorganica e metallorganica (scienze), chimica fisica ed elettrochimica (scienze) e l'istituto di chimica organica (farmacia). Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 549. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola laureati del corso di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria chimica e farmacia.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 550. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

metodologie di sintesi I;

metodologie di analisi e separazione;

documentazione bibliografica e brevettuale;

due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco sotto riportato.

2° Anno:

metodologie di sintesi II;

progettazione di sintesi;

sicurezza dei processi chimici e dell'ambiente di lavoro;

due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco sotto riportato.

Elenco dei corsi opzionali:

1) applicazione di composti organometallici alla sintesi;

2) applicazione di metodi teorici allo studio della sintesi chimica;

3) applicazioni di sistemi biologici alla sintesi organica;

4) aspetti normativi ed organizzativi nell'industria chimica;

5) chimica degli additivi e degli ausiliari;

6) elementi di biochimica;

7) estrazione e purificazione di sostanze naturali di interesse industriale;

8) impiego di composti eterociclici in sintesi organica;

9) meccanismi di reazione in processi chimici e biochimici di interesse industriale;

10) preparazione, proprietà ed usi di catalizzatori nella sintesi chimica;

11) processi fotochimici ed elettrochimici nella sintesi organica;

12) processi unitari ed aspetti industriali della sintesi chimica;

13) relazioni struttura attività in composti di interesse biologico;

14) regio e stereoselettività nella sintesi;

15) sintesi e proprietà di biopolimeri;

16) sintesi e proprietà di polimeri per usi speciali;

17) sintesi chimiche assistite da elaboratori elettronici;

18) sintesi totale di molecole organiche complesse;

19) tecniche di indagine strutturale di molecole organiche;

20) trattamento e riciclo dei residui di lavorazione delle industrie chimiche.

Art. 551. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, anche l'attività svolta dallo specializzando presso altre strutture di ricerca, universitarie e non, sia italiane che straniere.

Art. 552. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con altre università per il funzionamento della scuola stessa. Analogamente, l'Università può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 124

88A1904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1988, n. 141.

Modificazioni all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e recepimento delle direttive CEE n. 83/467 e n. 86/431 che adeguano per la quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE n. 67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto, in particolare, l'art. 16 della predetta legge n. 256 del 1974 che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri, con il quale si procede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge sopraindicata in conformità alle direttive delle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979 recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Viste le direttive della Commissione delle Comunità europee n. 83/467 del 29 luglio 1983 e n. 86/431 del 24 giugno 1986 che adeguano rispettivamente per la quinta e settima volta al progresso tecnico la sopra citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 67/548;

Considerata l'esigenza di adeguare l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, a quanto riportato nelle sopra menzionate direttive della Commissione delle Comunità europee n. 83/467 e n. 86/431;

Ravvisata altresì l'esigenza di uniformare il terzo e quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, all'art. 8, primo comma, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, e degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, sono sostituiti dai seguenti:

«Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;

b) sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;

c) sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante destinate soltanto a laboratori;

d) sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero.

2. Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purché il fabbricante ne dichiari la identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante è inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata sarà manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sarà messo a disposizione del pubblico.

Art. 3.

1. È concesso, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di mesi dodici per lo smaltimento delle sostanze già immesse sul mercato e non conformi nell'etichettatura alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
MANNINO, *Ministro dei trasporti*
GAVA, *Ministro delle finanze*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 16

ALLEGATO

CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE.

Parte I

A. Salvo disposizioni contrarie previste nei decreti specifici relativi ai preparati pericolosi, l'assegnazione delle sostanze e dei preparati alle categorie altamente tossiche (molto tossiche), tossiche, nocive, è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione alle categorie molto tossiche, tossiche o nocive è effettuata mediante la determinazione della tossicità acuta della sostanza o del preparato commercializzato, su animali, espressa in DL_{50} o in CL_{50}, prendendo come riferimento i seguenti parametri:

Categoria	DL_{50} orale ratto mg/kg	DL_{50} cutanea ratto o coniglio mg/kg	CL_{50} inalatoria ratto mg/litro/4 ore
Altamente tossiche (molto tossiche)	≤ 25	≤ 50	≤ 0,5
Tossiche	25 — 200	50 — 400	0,5 — 2
Nocive	200 — 2.000	400 — 2.000	2 · — 20

b) se alcuni elementi dimostrano che per la classificazione non è opportuno basarsi principalmente sui valori della DL_{50} o della CL_{50} poiché le sostanze o i preparati comportano altri effetti di diversa natura, le sostanze o preparati devono essere classificati in base all'importanza di tali effetti.

Parte II

B. Salvo disposizioni contrarie previste nei decreti specifici relativi ai preparati pericolosi, la classificazione delle sostanze e dei preparati nelle categorie corrosivi o irritanti è effettuata secondo i seguenti criteri:

(a) Criteri di corrosione di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1985

Una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi se, applicati sulla pelle sana ed intatta di un animale, distruggono l'intero spessore del tessuto cutaneo in almeno un animale, durante l'esecuzione della prova di irritazione cutanea di cui all'allegato V/o di un metodo equivalente ovvero se il risultato può essere previsto, ad esempio in base alle reazioni fortemente acide o alcaline.

(b) Criteri di irritazione

Una sostanza o un preparato sono considerati irritanti se provocano un'infiammazione della pelle o lesioni oculari corrispondenti alla valutazione dei parametri in appresso indicati:

1. *Infiammazione della pelle*

i) Infiammazione della pelle che persista per almeno 24 ore dopo un periodo massimo di esposizione di 4 ore o che corrisponda ai seguenti valori, determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione cutanea di cui all'allegato V al decreto ministeriale 3 dicembre 1985;

— il valore medio del conteggio per l'eritema e la formazione di escara o la formazione di edema, calcolato per tutti gli animali sottoposti a prova, è pari o superiore a 2,

— ovvero, nello svolgimento della prova dell'allegato V di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 su tre animali quando si osservi in almeno due animali eritema e formazione di escara o formazione di edema di valore medio pari o superiore a 2 calcolato per ciascun animale separatamente.

In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i rispettivi valori medi.

ii) Se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di persone in seguito a contatto con la pelle o sulla base di una reazione positiva negli esperimenti sugli animali.

Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto nell'allegato V del decreto ministeriale 31 dicembre 1985 o nel caso di altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva una risposta almeno pari al 15%.

2. *Lesioni oculari*

Lesioni oculari che si producono entro 72 ore dall'esposizione che persistono per almeno 24 ore e corrispondenti ai seguenti valori, determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione oculare di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985:

— il valore medio del conteggio per ciascun tipo di lesione, calcolato su tutti gli animali sottoposti a prova, è uno dei seguenti:

— opacità della cornea, almeno 2
— lesione dell'iride, almeno 1
— arrossamento della congiuntiva, almeno 2,5
— edema della congiuntiva (chemosi), almeno 2

— o, quando nel caso in cui la prova dell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sia svolta su tre animali si osservi in almeno due animali opacità della cornea o lesione dell'iride o arrossamento della congiuntiva o edema della congiuntiva (chemosi) di valore medio corrispondente a quello sopra indicato, ma calcolato per ciascun animale separatamente.

In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i rispettivi valori medi.

C. Se dei fatti dimostrano l'esistenza di effetti tossici diversi da quelli acuti determinati da esperimenti sugli animali, per esempio effetti cancerogeni, mutageni, allergici, subacuti o cronici, le sostanze o i preparati devono essere classificati secondo l'importanza di tali effetti.

D. Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose; criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S):

INDICE

1. **Introduzione generale**

2. **Classificazione delle sostanze pericolose e scelta delle frasi indicanti i rischi**

2.1. Introduzione

2.2. Proprietà fisico-chimiche

2.3. Proprietà tossicologiche

2.4. Criteri per la classificazione, la scelta dei simboli, l'indicazione del pericolo e la scelta delle frasi indicanti i rischi

2.4.1. Esplosivo

2.4.2. Comburente

2.4.3. Altamente infiammabile (estremamente infiammabile)

2.4.4. Facilmente infiammabile

2.4.5. Infiammabile

2.4.6. Altamente tossico (molto tossico)

2.4.7. Tossico

2.4.8. Nocivo

2.4.9. Corrosivo

2.4.10. Irritante

2.4.11. Altre proprietà

3. **Criteri supplementari riguardanti alcuni effetti particolari di sostanze sulla salute**

3.1. Procedura per la classificazione delle sostanze che possono presentare gli effetti menzionati nel presente capitolo

3.2. Sostanze cancerogene

3.3. Sostanze mutagene

3.4. Sostanze teratogene

4. **Scelta delle frasi relative ai consigli di prudenza**

5. **Proposte di etichettatura**

---

1. INTRODUZIONE GENERALE

1.1. Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono una guida per tutti gli interessati (fabbricanti, importatori, autorità nazionali) ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Il documento presenta i criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati, di cui all'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81.

1.2. Le disposizioni del presente decreto e dei decreti ministeriali specifici in materia di etichettatura dei preparati pericolosi hanno lo scopo di mettere a disposizione della popolazione e dei lavoratori informazioni essenziali sulle sostanze e sui preparati pericolosi. L'etichetta richiama l'attenzione di coloro che manipolano o utilizzano dette sostanze o preparati sui rischi insiti in alcuni di essi. L'etichetta può inoltre richiamare l'attenzione su informazioni più complete in materia di precauzioni e di utilizzazione del prodotto, disponibili sotto altra forma.

1.3. L'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati, ma non necessariamente nelle altre possibili forme di utilizzazione finale, ad esempio allo stato diluito. I rischi più gravi sono segnalati da simboli; questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati in frasi tipo, mentre altre frasi, relative ai consigli di prudenza, presentano le precauzioni che occorre prendere.

L'informazione è completata dalla denominazione della sostanza secondo una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, dal nome e dall'indirizzo del fabbricante, del distributore o dell'importatore.

1.4. Per quanto si riferisce alle sostanze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81, l'etichettatura apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante è valida sino al momento in cui la sostanza viene inserita nell'allegato I o sino a quando sia stata presa una decisione di non inserirla nell'elenco, in conformità della procedura di cui all'art. 21 della direttiva n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE E SCELTA DELLE FRASI INDICANTI I RISCHI

2.1. Introduzione

La classificazione tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche e fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati che possono presentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.

— Per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 la maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura sono contenuti nel «fascicolo di base». La classificazione e l'etichettatura verranno rivedute, se necessario, quando si disporrà di nuove informazioni (allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81).

— Per quanto riguarda le altre sostanze (ad esempio quelle cui fa riferimento l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81) dati necessari per la classificazione e l'etichettatura potranno ottenersi, eventualmente, da numerose altre fonti, ad esempio risultati di precedenti prove, informazioni richieste in applicazione delle norme internazionali sui trasporti di sostanze pericolose, informazioni ricevute da opere di consultazione, da pubblicazioni specializzate, informazioni basate sull'esperienza.

I criteri guida illustrati nel presente allegato sono direttamente applicabili nel caso in cui i dati in questione siano stati ottenuti mediante metodi di prova comparabili a quelli esposti nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Negli altri casi i dati disponibili devono essere valutati confrontando i metodi di prova utilizzati con quelli presentati nel medesimo allegato V e in base alle norme contenute nel presente allegato, in modo da determinare gli appropriati criteri di classificazione ed etichettatura.

2.2. Proprietà fisico-chimiche

2.2.1. I metodi di prova per la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti e di infiammabilità indicati nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 hanno lo scopo di precisare il significato delle definizioni generali contenute nell'art. 2, lettere *a), b), c), d), i)* della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche. I criteri derivano direttamente dai metodi di prova di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 quando sono menzionati.

2.2.2. Se sono disponibili informazioni adeguate che dimostrino in pratica che le proprietà fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati (ad eccezione dei perossidi organici) sono diverse da quelle che si rilevano dai metodi di prova di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 tali sostanze e preparati dovrebbero essere classificati in funzione del rischio che eventualmente essi presentano per coloro che manipolano le sostanze ed i preparati o per altri.

2.2.3. I perossidi organici sono classificati come pericolosi sulla base della struttura (per esempio R-O-O-H; R_1-O-O-R_2). In generale i perossidi organici saranno classificati come comburenti e l'etichetta sarà conforme a quanto disposto dal punto 2.4.2 a meno che:

— le prove svolte in conformità dei metodi presentati nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 dimostrino che il perossido organico, nella forma commercializzata, presenta proprietà esplosive, come indicato al punto 2.4.1, ovvero

— il perossido organico è così diluito o indebolito da non potersi considerare né esplosivo, né comburente, né infiammabile.

2.3. Proprietà tossicologiche

2.3.1. La classificazione si basa sugli effetti acuti e su quelli a lungo termine delle sostanze e preparati, siano essi dovuti ad un'unica esposizione o ad un'esposizione ripetuta o di lunga durata.

2.3.2. Le sostanze ed i preparati in generale vanno classificati in base alla tossicità acuta del prodotto commercializzato, espressa come DL_{50} o CL_{50} e determinata attraverso prove su animali da laboratorio. I valori di riferimento figurano nella parte I del presente allegato.

Se si osservano effetti diversi dagli effetti acuti rivelatisi in animali da laboratorio, ad esempio effetti cancerogeni, mutagenici, allergenici, subacuti o cronici, le sostanze o i preparati vanno classificati in relazione con l'entità di questi effetti.

Se è possibile provare che l'effetto tossico delle sostanze e dei preparati sull'uomo è o potrebbe essere diverso da quello messo in evidenza dai risultati sperimentali ottenuti con le prove su animali, le sostanze e i preparati vanno classificati in base alla tossicità per l'uomo.

2.3.3. Quando la classificazione deve basarsi sui risultati sperimentali ottenuti con prove su animali, i risultati debbono essere validi anche per l'uomo, cioé le prove devono riprodurre in maniera adeguata i rischi per l'uomo.

2.4. Criteri per la classificazione, la scelta dei simboli, l'indicazione del pericolo e la scelta delle frasi indicanti i rischi

La classificazione deve basarsi sulle proprietà tossicologiche e fisico-chimiche delle sostanze e preparati. L'obiettivo della scelta delle frasi indicanti i rischi è di illustrare sull'etichetta la natura specifica dei potenziali rischi identificati nella classificazione. Occorre dunque tenere conto di tutti i criteri per la scelta dei simboli e delle frasi indicanti i rischi, cioè dei punti da 2.4.1 a 2.4.11 e del capitolo 3; ad esempio una classificazione sulla base del punto 2.4.6 non implica necessariamente che non debbano prendersi in considerazione punti come il 2.4.7 o il 2.4.9.

I criteri sono applicabili a sostanze e a preparati gassosi, ma solo nella misura in cui formano oggetto di imballaggio e di etichettatura, ai sensi del presente decreto o di decreti specifici sui preparati.

Nonostante i criteri di cui ai punti 2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5, le sostanze e i preparati presentati sotto forma di aerosol saranno esaminati alla luce dei criteri relativi all'infiammabilità di cui ai punti 1.8 e 2.2, lettera *c)*, dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.

2.4.1. *Esplosivo*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come esplosivi e contrassegnati dal simbolo E e dall'indicazione di pericolo «esplosivo» in base ai risultati delle prove presentate nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 e nella misura in cui le sostanze e le preparazioni sono esplosive nella forma in cui sono commercializzate. È obbligatoria una frase relativa ai rischi, da scegliere sulla base di quanto segue:

R 2 **Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione**

— sostanze e preparati, compresi alcuni perossidi organici, esclusi quelli elencati in appresso.

R 3 **Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione**

— sostanze e preparati particolarmente sensibili, come sali dell'acido pierico, P.E.T.N. e alcuni perossidi organici non diluiti, come il perossido di dibenzoile.

2.4.2. *Comburente*

Le sostanze ed i preparati saranno classificati come comburenti e contrassegnati dal sinbolo O e dall'indicazione di pericolo «comburente» conformemente ai risultati delle prove menzionate nell'allegato V al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 punto 2.2.3). È obbligatoria una frase indicante i rischi specifici, da scegliere sulla base dei risultati delle prove e tenendo conto di quanto segue:

R 11 **Facilmente infiammabile**

— perossidi organici che possono infiammarsi anche quando non sono a contatto con altri materiali combustibili.

R 8 **Può provocare l'accensione di materie combustibili**

— altre sostanze e preparati comburenti che possono infiammarsi o aggravare il rischio di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili.

R 9 **Esplosivo in miscela con materie combustibili**

— altre sostanze e preparati che diventano esplosivi se miscelati con materiali combustibili, ad esempio alcuni clorati.

2.4.3. *Altamente infiammabile* (estremamente infiammabile)

Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente infiammabili e contrassegnati dal simbolo F+ e dall'indicazione di pericolo «altamente infiammabile» in funzione dei risultati delle prove previste dall'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. La frase indicante i rischi viene assegnata in base ai seguenti criteri:

R 12 **Altamente infiammabile** (estremamente infiammabile)

— sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o, nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 °C.

2.4.4. *Facilmente infiammabile*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come facilmente infiammabili e contrassegnati dal simbolo F e dall'indicazione di pericolo «facilmente infiammabile» in funzione dei risultati delle prove contenute nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Le frasi indicanti i rischi specifici verranno assegnate in base ai seguenti criteri:

R 17 **Spontaneamente infiammabile all'aria**

— sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e quindi infiammarsi.

R 11 **Facilmente infiammabile**

— sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente;

— sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C ma che non sono altamente infiammabili.

R 12 **Altamente infiammabile** (estremamente infiammabile)

— sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale.

R 13 **Gas liquefatto altamente infiammabile**

— sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale quando sono commercializzati allo stato liquido.

R 15 **A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili**

— sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose e almeno pari a 1 l/kg/h.

2.4.5. *Infiammabile*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come infiammabili in base ai risultati delle prove menzionate nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. La frase indicante i rischi specifici sarà assegnata tenendo conto dei criteri sottoelencati:

R 10 **Infiammabile**

— sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C o minore o uguale a 55 °C.

Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di infiammabilità maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve essere classificato come infiammabile se non può in alcun modo alimentare una combustione e nella misura in cui non sussiste motivo per temere di esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre persone.

2.4.6. *Altamente tossico* (molto tossico)

Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente tossici (o molto tossici) e contrassegnati dal simbolo T+ e dall'indicazione di pericolo «altamente tossico» sulla base dei criteri presentati nella parte I del presente allegato secondo le modalità qui di seguito specificate.

Le frasi indicanti i rischi specifici saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri:

R 28 **Altamente tossico (molto tossico) per ingestione**

— risultati tossicità acuta:
DL_{50} per via orale, ratto: $\leq$ 25 mg/kg

R 27 **Altamente tossico (molto tossico) a contatto con la pelle**

— risultati tossicità acuta:
DL_{50} per via cutanea, ratto o coniglio: $\leq$ 50 mg/kg

R 26 **Altamente tossico (molto tossico) per inalazione**

— risultati tossicità acuta:
CL_{50} per inalazione, ratto: $\leq$ 0,5 mg/l/4 h

R 39 (1) **Pericolo di effetti irreversibili molto gravi**

— esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli esaminati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa nella gamma di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

2.4.7. *Tossico*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come tossici e contrassegnati dal simbolo T e dall'indicazione di pericolo «tossico» conformemente ai criteri contenuti nella parte I del presente allegato secondo le modalità sottoindicate. Le frasi indicanti rischi specifici saranno assegnate in base ai seguenti criteri:

R 25 **Tossico per ingestione**

— risultati tossicità acuta:
DL_{50} per via orale, ratto: $25 < DL_{50} \leq 200$ mg/kg

R 24 **Tossico a contatto con la pelle**

— risultati tossicità acuta:
DL_{50} per via cutanea, ratto o coniglio: $50 < DL_{50} \leq 400$ mg/kg

R 23 **Tossico per inalazione**

— risultati tossicità acuta:
CL_{50} per inalazione, ratto: $0,5 < DL_{50} \leq 2$ mg/l/4 h

R 39 (2) **Pericolo di effetti irreversibili molto gravi**

— esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli presi in considerazione nel capitolo 3, potrebbero essere causati da un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa nella gamma di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

R 48 (1) **Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata**

— gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici che abbiano rilevanza sul piano tossicologico) potrebbero essere causati da esposizioni ripetute o prolungate per via appropriata, di livelli notevolmente inferiori a quelli specificati al punto 2.4.8 (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

---

(1) Vanno utilizzate anche le frasi R 26, R 27 o R 28 per rendere ota la via di somministrazione/esposizione.

(1) Vanno utilizzate anche le frasi R 23, R 24 o R 25 per rendere nota la via di somministrazione/esposizione.

2.4.8. *Nocivo*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come nocivi e contrassegnati dal simbolo Xn e dall'indicazione di pericolo «nocivo» in base ai criteri forniti nalla parte I del presente allegato e come indicato qui di seguito. Le frasi indicanti rischi specifici saranno assegnate secondo i seguenti criteri:

R 22 **Nocivo per ingestione**

— risultati tossicità acuta:

DL_{50} per via orale, ratto: 200 < DL_{50} ⩽ 2000 mg/kg

R 21 **Nocivo a contatto con la pelle**

— risultati tossicità acuta:

DL_{50} per via cutanea, ratto o coniglio: 400 < DL_{50} ⩽ 2000 mg/kg

R 20 **Nocivo per inalazione**

— risultati tossicità acuta:

CL_{50} per inalazione, ratto: 2 < CL_{50} ⩽ 20 mg/l/4 h

R 40 (1) **Possibilità di effetti irreversibili**

— esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi dagli effetti specificati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa nella gamma di valori sopraindicati (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).

R 48 (1) **Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata**

— gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici di rilevanza tossicologica) potrebbero essere causati da una esposizione ripetuta o prolungata per via appropriata, di livelli dell'ordine di (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3):

— via orale, ratto: ⩽ 50 mg/kg (di peso corporeo)/giorno (2)

— via cutanea, ratto o coniglio: ⩽ 100 mg/kg (di peso corporeo)/giorno (2)

— per inalazione, ratto: ⩽ 0,5 mg/l, 6 h /giorno (2).

Questi valori guida sono di applicazione diretta qualora nel corso di uno studio di tossicità sub-cronica (90 giorni) siano state osservate gravi lesioni, ma serviranno anche come guida per l'interpretazione dei risultati di prove di tossicità sub-acuta (28 giorni) o cronica (2 anni).

---

(1) Vanno utilizzate anche le frasi R 20, R 21 o R 22 per specificare la via di somministrazione/esposizione.

(2) Questi valori non devono in alcun modo influenzare la scelta della dose nello svolgimento delle prove dell'allegato V.

R 42 **Può provocare sensibilizzazione per inalazione**

— esistono prove che dimostrano che le sostanze e i preparati possono provocare una reazione di sensibilizzazione nell'uomo per inalazione, con una frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in generale.

2.4.9. *Corrosivo*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come corrosivi e contrassegnati dal simbolo C e dall'indicazione di pericolo «corrosivo» in base ai criteri contenuti nella parte II B (a) del presente allegato. Le frasi indicanti i rischi specifici verranno assegnate conformemente ai seguenti criteri:

R 35 **Provoca gravi ustioni**

— se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non oltre 3 minuti o se questo risultato può essere previsto.

R 34 **Provoca ustioni**

— se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale, distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non oltre 4 ore o se tale risultato può essere previsto.

2.4.10. *Irritante*

Le sostanze e i preparati non corrosivi saranno classificati come irritanti e contrassegnati col simbolo Xi e l'indicazione di pericolo «irritante» in conformità dei criteri presentati nalla parte II B del presente allegato e di quanto indicato qui di seguito. Le frasi indicanti i rischi specifici saranno assegnate conformemente ai seguenti criteri:

R 38 **Irritante per la pelle**

— se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale per un periodo massimo di 4 ore, si produce una rilevante infiammazione che persista per almeno 24 ore dopo la fine della prova. L'infiammazione è rilevante se il valore medio del conteggio è almeno pari a 2 per la formazione di eritemi, escare o edemi. Lo stesso vale nel caso in cui la prova sia stata effettuata su tre animali se il valore relativo alla formazione di eritema o di escara o di edema registrato in almeno due animali è almeno pari o superiore a 2.

R 36 **Irritante per gli occhi**

— se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono lesioni oculari rilevanti che persistono per almeno 24 ore dopo l'istallazione del prodotto in esame.

Le lesioni oculari sono rilevanti se la media dei conteggi risulta pari a uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 2, ma inferiore a 3; lesione dell'iride uguale o maggiore di 1, ma inferiore a 1,5; arrossamento della congiuntiva uguale o maggiore di 2,5; edema della congiuntiva (chemosi) uguale o maggiore di 2. Lo stesso vale nel caso in cui la prova sia stata eseguita su tre

animali, se le lesioni, in due o più animali, presentano valori equivalenti a quelli summenzionati, salvo nel caso della lesione dell'iride, il cui valore deve essere uguale o maggiore di 1 ma inferiore a 2 e dell'arrossamento della congiuntiva il cui valore deve essere di 2,5 o più.

R 41 (1) **Rischio di gravi lesioni oculari**

— se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono gravi lesioni che persistono per almeno 24 ore dopo l'istillazione del prodotto in esame.

Le lesioni oculari sono gravi se le medie dei conteggi danno uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 3; lesione dell'iride maggiore di 1,5. Lo stesso vale nel caso in cui la prova sia stata eseguita su tre animali, se le lesioni, in almeno due animali, presentano uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 3, lesione dell'iride uguale a 2.

R 43 **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

— se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di persone in seguito a contatto con la pelle o sulla base di una reazione positiva negli esperimenti sugli animali.

Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 o nel caso di altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva una risposta almeno pari al 15% degli animali.

R 37 **Irritante per le vie respiratorie**

— sostanze e preparati che causano gravi irritazioni del sistema respiratorio, di norma verificate attraverso osservazioni pratiche.

2.4.11. *Altre proprietà*

Ulteriori frasi di indicazione dei rischi saranno assegnate alle sostanze e preparati classificati in base ai principi di cui ai punti da 2.4.1. a 2.4.10. conformemente ai seguenti criteri (che si basano sulle esperienze raccolte durante l'elaborazione dell'allegato I del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

R 1 **Esplosivo allo stato secco**

Per le sostanze e i preparati immessi sul mercato in soluzione o in forma umida; ad esempio nitrocellulosa con oltre il 12,6% di azoto.

R 4 **Forma composti metallici esplosivi molto sensibili**

Per sostanze e preparati che possono dare luogo alla formazione di sensibili derivati metallici esplosivi ad esempio acido picrico, acido stifnico.

R 5 **Pericolo di esplosione per riscaldamento**

Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come esplosivi, ad esempio acido perclorico < 50%.

(1) L'uso delle frasi R 34 e R 35 non è compatibile con l'uso della R 41.

R 6 **Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria**

Per sostanze e preparati instabili, ad esempio acetilene.

R 7 **Può provocare un incendio**

Per sostanze e preparati reattivi, ad esempio fluoro, idrosolfito di sodio.

R 14 **Reagisce violentemente con l'acqua**

Per sostanze e preparati che reagiscono violentemente con l'acqua, ad esempio cloruro di acetile, metalli alcalini e tetracloruro di titanio.

R 16 **Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti**

Per sostanze e preparati che reagiscono in modo esplosivo in presenza di comburenti, ad esempio fosforo rosso.

R 18 **Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive infiammabili**

Per preparati che non sono classificati come infiammabili in quanto tali, ma che contengono componenti volatili infiammabili nell'aria.

R 19 **Può formare perossidi esplosivi**

Per sostanze e preparati che durante il magazzinaggio possono dar luogo alla formazione di perossidi esplosivi, ad esempio etere dietilico, 1,4-diossano.

R 29 **A contatto con l'acqua libera gas tossici**

Per sostanze e preparati che a contatto con l'acqua o con l'aria umida sprigionano gas tossici o altamente tossici in quantitativi potenzialmente pericolosi, ad esempio fosfuro di alluminio, pentasolfuro di fosforo.

R 30 **Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso**

Per preparati non classificati come infiammabili in quanto tali ma che possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili.

R 31 **A contatto con acidi libera gas tossici**

Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas tossici in quantità pericolosa, ad esempio ipoclorito di sodio, polisolfuri di bario. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più opportuno utilizzare la frase S 50 [non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)].

R 32 **A contatto con acidi libera gas altamente tossici**

Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas altamente tossici in quantità pericolosa, ad esempio sali dell'acido cianidrico, azoturo di sodio. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più opportuno utilizzare la frase S 50 [non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)].

R 33 **Pericolo di effetti cumulati**

Per sostanze e preparati il cui accumulo nell'organismo umano può apparire preoccupante, non però di gravità tale da indurre a utilizzare la frase R 48.

In precedenza era assegnata a sostanze dell'allegato I e ai preparati che si riteneva potessero danneggiare la salute in caso di esposizione prolungata o fissarsi ed accumularsi nell'organismo umano. Progressivamente si provvederà a sostituire questa frase, se apparirà opportuno, con la R 48.

R 44 **Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato**

Per le sostanze e preparati che non sono classificati come esplosivi in base al punto 2.4.1 ma che presentano nondimeno proprietà esplosive se riscaldati in un contenitore chiuso. Ad esempio, alcune sostanze che esploderebbero se riscaldate in un fusto di acciaio ma che non presentano tali reazioni se riscaldate in contenitori meno robusti.

3. CRITERI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI ALCUNI EFFETTI PARTICOLARI DI SOSTANZE SULLA SALUTE

Pro memoria: ulteriori criteri applicabili ai preparati saranno pubblicati in seguito.

3.1. **Procedura per la classificazione delle sostanze che possono presentare gli effetti menzionati nel presente capitolo.**

3.1.1. Se un fabbricante o il suo rappresentante dispongono di informazioni secondo le quali una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata in conformità dei criteri di cui ai punti 3.2, 3.3 o 3.4, la sostanza sarà etichettata utilizzando la frase R 40 e contrassegnata almeno con simbolo Xn a meno che dall'applicazione dei criteri di cui ai punti da 2.4.6 a 2.4.10 non sia risultata necessaria una classificazione più rigorosa.

3.1.2. Inoltre, il fabbricante o il suo rappresentante dovranno presentare il più rapidamente possibile al Ministero della sanità un documento che contenga tutte le informazioni sull'argomento. Questo documento deve contenere una bibliografia, con tutti i necessari riferimenti e può includere eventuali dati non pubblicati.

3.1.3. L'etichettatura provvisoria apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante rimarrà valida sino all'entrata in vigore di una decisione di inclusione o non inclusione della sostanza in questione nell'allegato I. del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.

3.2. **Sostanze cancerogene**

3.2.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:

Categoria 1

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:

— adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;

— altre informazioni specifiche.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. Alcune prove sono state ottenute da opportuni studi sugli animali, non bastano però per classificare la sostanza nella categoria 2.

3.2.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno utilizzate:

Categorie 1 e 2:

R 45 **Può provocare il cancro.**

Categoria 3:

R 40 **Possibilità di effetti irreversibili.**

3.2.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:

Categorie 1 e 2: almeno: **Tossico**

Categoria 3: **Nocivo**

Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a 2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più severa.

3.3. **Sostanze mutagene**

3.3.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull'uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l'uomo.

Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:

— adeguati studi su animali;

— altre informazioni rilevanti.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti mutagenici, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per dimostrare in maniera definitiva alterazioni genetiche ereditarie. Esistono prove fornite da studi specifici sugli effetti mutagenici, ma non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

3.3.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno assegnate:

Categorie 1 e 2:

R 46 **Può provocare alterazioni genetiche ereditarie**

Categoria 3:

R 40 **Possibilità di effetti irreversibili**

3.3.3. Le seguenti classificazioni e simboli si applicano:

Categoria 1: almeno: **Tossico**

Categoria 2 e 3: **Nocivo**

Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a 2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più severa.

3.4. **Sostanze teratogene**

3.4.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in due categorie:

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti teratogeni sull'uomo.

Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e la comparsa di malformazioni congenite non ereditarie nella discendenza.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi teratogene per l'uomo.

Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare malformazioni congenite non ereditarie nella discendenza, in generale sulla base di:

— adeguati studi su animali;
— altre informazioni rilevanti.

3.4.2. Vanno assegnate le seguenti frasi indicanti i rischi specifici:

Categorie 1 e 2:

R 47 **Può provocare malformazioni congenite**

3.4.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:

Categoria 1: almeno: **Tossico**

Categoria 2: **Nocivo**

Le conclusioni ottenute applicando i criteri contenuti nei punti da 2.4.6 a 2.4.10 possono fare apparire necessaria una classificazione più severa.

4. SCELTA DELLE FRASI RELATIVE AI CONSIGLI DI PRUDENZA

Le frasi relative ai consigli di prudenza (frasi S) saranno assegnate alle sostanze ed ai preparati in conformità dei seguenti criteri generali:

S 1 **Conservare sotto chiave**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici che saranno probabilmente in libera vendita.

S 2 **Conservare fuori della portata dei bambini**

— Campo d'applicazione

— Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* solo per tutte le sostanze e i preparati che probabilmente saranno in libera vendita o che verranno probabilmente utilizzati in luoghi accessibili a tutti, a meno che si possa ritenere che non esistano pericoli specifici per i bambini.

S 3 **Conservare in luogo fresco**

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione di 40 °C.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per i perossidi organici, a meno che si usi la frase S 47.

— Raccomandata per le altre sostanze e preparati pericolosi che hanno un punto di ebollizione di 40 °C.

S 4 **Conservare lontano da locali di abitazione**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata alle sostanze ed ai preparati altamente tossici e tossici, nei casi in cui è opportuno rafforzare la frase S 13, ad esempio quando esiste un pericolo di inalazione e quindi occorre conservare la sostanza o il preparato lontano da locali di abitazione. Il consiglio non ha però lo scopo di impedire la corretta utilizzazione della sostanza o del preparato nei locali di abitazione.

S 5 **Conservare sotto** ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati solidi infiammabili spontaneamente.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari, ad esempio sodio, potassio o fosforo bianco.

S 6 **Conservare sotto** ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati pericolosi che devono essere conservati in un'atmosfera inerte.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata ad alcuni casi particolari, ad esempio alcuni composti organo-metallici.

S 7 **Conservare il recipiente ben chiuso**

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Sostanze e preparati che possono sprigionare vapori altamente tossici, tossici, nocivi, altamente infiammabili o facilmente infiammabili.

— Sostanze e preparati che a contatto con l'umidità sprigionano gas facilmente infiammabili.

— Solidi facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per i perossidi organici, nella combinazione S 3/7/9.

— Raccomandata per gli altri campi d'applicazione summenzionati.

S 8 **Conservare al riparo dall'umidità**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che possono reagire violentemente con l'acqua.

— Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas facilmente infiammabili.

— Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata ai summenzionati campi di applicazione, quando si vogliono sottolineare le avvertenze contenute nelle frasi R 14, R 15 in particolare R 29.

S 9 **Conservare il recipiente in luogo ben ventilato**

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Sostanze e preparati volatili che possono sprigionare vapori altamente tossici, tossici o nocivi.

— Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per i perossidi organici nella combinazione S 3/7/9.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati volatili che possono sprigionare vapori altamente tossici, tossici o nocivi.

— Raccomandata per i liquidi o i gas altamente o facilmente infiammabili.

S 12 **Non chiudere ermeticamente il recipiente**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che possono sprigionare gas in grado di provocare la rottura dell'imballaggio.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata ai casi particolari summmenzionati.

S 13 **Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e nocivi.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le sostanze e preparati destinati alla libera vendita.

S 14 **Conservare lontano da** ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* e di norma limitata ai perossidi organici. Tuttavia può essere utile in casi eccezionali, quando l'incompatibilità può dar luogo ad un rischio particolare.

S 15 **Conservare lontano dal calore**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire spontaneamente sotto l'effetto del calore.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi speciali, ad esempio monomeri, ma non utilizzata se sono state impiegate le frasi relative ai rischi R 2, R 3 e/o R 5.

S 16 **Conservare lontano da fiamme e scintille — non fumare**

— Campo d'applicazione

— Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati; non è tuttavia necessaria se sono già state utilizzate le frasi relative ai rischi R 2, R 3 e/o R 5.

S 17 **Tenere lontano da sostanze combustibili**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che possono formare con materiale combustibile miscugli esplosivi o infiammabili spontaneamente.

— Criteri d'impiego

— Da utilizzare in casi particolari, ad esempio per sottolineare il contenuto delle frasi R 8 e R 9.

S 18 **Manipolare ed aprire il recipiente con cautela**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che possono sviluppare un'eccessiva pressione nel contenitore.

— Sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata ai casi summenzionati, quando sussiste un pericolo di lesione agli occhi e/o quando le sostanze e i preparati sono destinati alla libera vendita.

S 20 Non mangiare ne bere durante l'impiego

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e corrosivi.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari (arsenico e composti dell'arsenico, fluoroacetati), in particolare quando le anzidette sostanze e preparati son destinate alla libera vendita.

S 21 Non fumare durante l'impiego

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che, in caso di combustione, sprigionano prodotti tossici.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari (ad esempio composti alogenati).

S 22 Non respirare le polveri

— Campo d'applicazione

— Tutte le sostanze e preparati pericolosi solidi.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati che possono sprigionare polveri respirabili e quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi relative ai rischi già scelte. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata per dare maggiore risalto a queste frasi di rischio, in particolare alla frase R 42.

S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine (i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore]

— Campo d'applicazione

— Tutte le sostanze e preparati liquidi o gassosi.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi di rischio assegnate. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata per dare maggiore risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase R 42.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati sotto forma di aerosol destinati alla libera vendita.

S 24 Evitare il contatto con la pelle

— Campo d'applicazione

— Tutte le sostanze e i preparati.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta un contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi di rischio assegnate. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata per dare maggior risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase R 43.

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi speciali, cioè quando si reputa essenziale porre in risalto il pericolo per gli occhi indicato dall'impiego delle frasi R 34, R 35, R 36 o R 41. Quindi va considerata importante se le sostanze e i preparati sono destinati alla libera vendita e verranno utilizzati senza una protezione per gli occhi o il volto.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondandemente con acqua e consultare un medico

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per le sostanze, i preparati corrosivi e quelli ai quali viene assegnata la frase di rischio R 41.

— Raccomandata per le sostanze irritanti alle quali è già stata assegnata la frase di rischio R 36.

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per i perossidi organici.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici che sono facilmente assorbiti dalla pelle e per le sostanze e i preparati corrosivi, salvo quando si consideri sufficiente il solo consiglio di prudenza S 36.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con ..... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati, in particolare quando l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio più appropriato.

S 29 Non gettare i residui nelle fognature

— Campo d'applicazione

— Liquidi altamente o facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per i liquidi altamente o facilmente infiammabili non miscibili con l'acqua. Si intende evitare incidenti ad esempio incendi, esplosioni, non richiamare l'attenzione sui problemi generali di inquinamento.

S 30 Non versare acqua sul prodotto

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a contatto con l'acqua.

Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari (ad esempio acido solforico); può essere utilizzata, all'occorrenza, per rendere più chiare le informazioni o per sottolineare la frase R 14 o come alternativa alla R 14.

S 33 **Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente o facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo industriale che non assorbono umidità. Praticamente non viene mai utilizzata per le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita.

S 34 **Evitare l'urto e lo sfregamento**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati esplosivi.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* e di norma limitata ai perossidi organici esplosivi.

S 35 **Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati esplosivi.

— Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego

— *Obbligatoria* per le sostanze e i preparati esplosivi diversi dai perossidi organici.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, specie se destinati alla libera vendita.

S 36 **Usare indumenti protettivi adatti**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o nocivi.

— Sostanze e preparati corrosivi.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo industriale che sono

— altamente tossici, tossici o corrosivi e/o

— nocivi e facilmente assorbiti dalla pelle e/o

— pericolosi per la salute in caso di esposizione prolungata.

S 37 **Usare guanti adatti**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici, tossici, nocivi o corrosivi.

— Perossidi organici.

— Sostanze e preparati irritanti per la pelle.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, tossici e corrosivi quando non si utilizza la S 36 (ad esempio prodotti destinati alla libera vendita).

— Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati irritanti per la pelle, in particolare quando sull'etichetta non figura la R 38.

S 38 **In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari, che richiedono l'impiego di sostanze e preparati altamente tossici o tossici in campo industriale o agricolo.

S 39 **Proteggersi gli occhi/la faccia**

— Campo d'applicazione

— Perossidi organici.

— Sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che comportano un grave pericolo di lesioni degli occhi.

— Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego

— Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.

— Raccomandata per le sostanze e i preparati corrosivi summenzionati, in particolare quando c'è pericolo di spruzzi.

— Di norma limitata a casi eccezionali per sostanze e preparati altamente tossici e tossici quando esiste pericolo di spruzzi che potrebbero essere facilmente assorbiti dalla pelle.

S 40 **Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare** ... (da precisare da parte del produttore)

— Campo d'applicazione

— Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a quelle sostanze e preparati pericolosi per i quali l'acqua non è considerata un mezzo adeguato di lavaggio, (ad esempio quando occorre un assorbimento mediante sostanze polverulente, dissoluzione mediante solvente, ecc.) e nei casi in cui è importante, per motivi sanitari e/o di sicurezza, riportare sull'etichetta un avvertimento.

S 41 **In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi**

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati pericolosi che durante la combustione sprigionano gas altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari.

S 42 **Durante le fumigazioni/vaporizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto** [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati destinati alle utilizzazioni summenzionate ma che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dell'utilizzatore quando non siano prese opportune precauzioni.

— Criteri d'impiego

— Di norma limitata a casi particolari.

S 43 **In caso di incendio usare** ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). Se l'acqua aumenta il rischio precisare: «Non usare acqua».

— Campo d'applicazione

— Sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili.

— Criteri d'impiego
— *Obbligatoria* per le sostanze e i preparati che a contatto con l'acqua o l'aria umida sprigionano gas altamente infiammabili,
— Raccomandata per sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili, in particolare quando non sono miscibili con acqua.

S 44 **In caso di malessere consultare il medico** (se possibile, mostrargli l'etichetta)

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati tossici.
— Criteri d'impiego
— *Obbligatoria* per le sostanze e i preparati summenzionati utilizzati in campo industriale e che non sono destinati alla libera vendita.

S 45 **In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico** (se possibile, mostrargli l'etichetta)

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati altamente tossici.
— Sostanze e preparati tossici.
— Criteri d'impiego
— *Obbligatoria* per le sostanze e i preparati altamente tossici summenzionati.
— *Obbligatoria* per le sostanze e i preparati tossici summenzionati quando sono destinati alla libera vendita.

S 46 **In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta**

— Campo d'applicazione
— Tutte le sostanze e preparati pericolosi diversi da quelli altamente tossici o tossici.
— Criteri d'impiego
— *Obbligatoria* per tutte le sostanze e i preparati summenzionati destinati alla libera vendita, a meno che non vi sia motivo di ritenere pericolosa l'ingestione, in particolare da parte di bambini.

S 47 **Conservare a temperatura non superiore a . . . °C** (da precisare da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati che diventano instabili ad una certa temperatura.
— Criteri d'impiego
— Di norma limitata a casi particolari (ad esempio alcuni perossidi organici).

S 48 **Mantenere umido con** . . (liquido appropriato da precisare da parte del fabbricante)

— Campo di applicazione
— Sostanze e preparati che possono diventare molto sensibili alle scintille, a frizione o agli urti qualora si asciughino.
— Criteri d'impiego
— Di norma limitata a casi speciali, ad esempio nitrocellulosa.

S 49 **Conservare soltanto nel recipiente originale**

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica.
— Criteri d'impiego
— Di norma limitata alle sostanze e ai preparati sensibili alla decomposizione catalitica (ad esempio alcuni perossidi organici).

S 50 **Non mescolare con** (da specificare da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati che possono reagire con i prodotti specificati e liberare gas altamente tossici o tossici.
— Perossidi organici.
— Criteri d'impiego
— Raccomandata per le sostanze e preparati anzidetti in libera vendita, nei casi in cui questa frase è preferibile alla R 31 o alla R 32.
— *Obbligatoria* per alcuni perossidi che possono provocare una violenta reazione con acceleratori o promotori.

S 51 **Usare soltanto in luogo ben ventilato**

— Campo d'applicazione
— Sostanze e preparati che potrebbero o che devono produrre vapori, polveri, spray, fumi, nebbia, ecc., e che comportano pericolo di inalazione o di incendio o di esplosione.
— Criteri d'impiego
— Raccomandata quando non risulti opportuno l'uso della S 38, quindi importante quando le sostanze e preparati sono destinati alla libera vendita.

S 52 **Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati**

— Campo d'applicazione
— Sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive, e preparati che le contengono.
— Criteri d'impiego
— Raccomandata quando la prolungata esposizione a queste sostanze può provocare un danno alla salute, a causa della loro volatilizzazione da ampie superfici trattate in ambienti domestici o comunque in ambienti chiusi in cui è possibile la presenza di persone.

S 53 **Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso**

— Applicabilità
— Sostanze e preparati carcinogeni, mutageni e/o teratogeni.
— Criteri d'impiego
— *Obbligatorio* per le sostanze e i preparati summenzionati cui si riferiscono le frasi R 45, R 46 e/o R 47.

5. PROPOSTE DI ETICHETTATURA

5.1 La proposta di etichettatura di una sostanza va ricavata dal numero totale di simboli, frasi relative ai rischi e consigli di prudenza assegnati.

5.2 La proposta di etichettatura di un preparato va elaborata in maniera analoga a quella relativa ad una sostanza e in particolare deve basarsi su quanto segue:

a) Determinazione delle categorie di rischio, in base ai criteri specifici contenuti in ciascun decreto specifico sui preparati.

b) Scelta delle frasi R e S più significative; poiché alcune frasi di rischio derivano direttamente dalle categorie di pericolo, le altre frasi relative ai rischi e ai consigli di prudenza che sono applicabili devono essere ricavate soprattutto dalle frasi R e S assegnate in conformità dei capitoli 2 e 4 all'ingrediente che più contribuisce a determinare le caratteristiche pericolose del preparato.

c) In alcuni casi i decreti specifici riportano le frasi obbligatorie per alcuni preparati (ad esempio colle al cianoacrilato, pitture da usare a spruzzo). In questi casi in questione saranno sempre menzionate.

5.3. Anche se la scelta finale delle frasi relative ai rischi e ai consigli di prudenza più appropriate sarà determinata anzitutto dalla necessità di dare tutte le informazioni necessarie, si dovrà tenere conto anche della chiarezza e dell'effetto dell'etichetta. Per mantenere la chiarezza, le informazioni occorrenti devono essere espresse con un numero minimo di frasi. In generale saranno sufficienti al massimo quattro frasi relative ai rischi e quattro consigli di prudenza. In particolare le combinazioni di frasi elencate negli allegati III e IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 sono considerate come una sola frase. È possibile ridurre il numero totale di frasi per le sostanze e i preparati classificati ad esempio come nocivi, irritanti o infiammabili; solo in casi eccezionali si utilizzeranno più di quattro frasi R e quattro frasi S.

5.4. Quando a una sostanza o a un preparato si assegnano più di quattro frasi R, in generale è possibile eliminare le frasi che si riferiscono al pericolo meno grave, purché ciò non riduca l'efficacia complessiva nell'avvertenza. Si è osservato spesso che alcune frasi relative a rischi sono rese superflue da un'oculata scelta dei consigli di sicurezza.

Le frasi relative ai rischi corrispondenti ai simboli riportati sulle etichette sono obbligatorie, salvo il caso delle frasi «altamente infiammabile» o «facilmente infiammabile» che non occorre riportare quando ripetono la dicitura dell'indicazione di pericolo utilizzata con il simbolo.

5.5. La scelta finale dei consigli di prudenza deve tener conto delle frasi relative ai rischi riportate sull'etichetta e del previsto uso della sostanza o del preparato:

— i consigli di prudenza che forniscono avvertenze ovvie se si tiene conto delle frasi relative ai rischi in generale sono omessi dall'etichetta, a meno che non si voglia sottolineare in particolare modo una determinata avvertenza;

— alcuni consigli di sicurezza, ad esempio S 2, riguardano in particolare le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita; altri invece si riferiscono in particolare ai lavoratori. Le frasi vanno scelte tenendo conto della prevista utilizzazione del prodotto;

— nella scelta dei consigli di sicurezza occorre prestare particolare attenzione alle previste condizioni di utilizzazione di alcune sostanze e preparati, ad esempio gli effetti della vaporizzazione o degli aerosol.

88G0168

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 aprile 1988.

Proroga del termine finale della procedura espropriativa e di asservimento coattivo relativa al ripetitore TV prima e seconda rete di Rio Marina.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 6 maggio 1985, con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione degli impianti costituenti il ripetitore della prima e seconda rete TV di Rio Marina (Livorno);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale, l'espropriazione e l'imposizione di servitù nonché le opere inerenti all'installazione degli impianti di cui trattasi debbono essere compiute entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista l'istanza della RAI in data 2 marzo 1988 con la quale la società fa presente che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile pervenire all'espletamento della procedura nel termine stabilito;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 14 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 6 maggio 1985, citato nelle premesse è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A1937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 6 aprile 1988.

Approvazione del testo coordinato del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il proprio regolamento interno approvato il 26 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976;

Considerato che al suddetto regolamento interno sono state apportate modifiche e integrazioni con le delibere 28 ottobre 1982, 5 e 12 giugno 1984, 16 luglio 1986, 22 e 23 settembre 1987, 17 dicembre 1987;

Considerato che la commissione per il regolamento interno, nella seduta 26 febbraio 1988, ha effettuato il coordinamento del testo del regolamento interno con le modifiche e integrazioni apportate;

Nella seduta del 16 marzo 1988;

Ha approvato

il coordinamento ed ha, di conseguenza, preso atto che il testo coordinato del proprio regolamento interno è il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.
Insediamento del Consiglio

Il Presidente del Consiglio superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

Nella stessa seduta il Presidente nomina una commissione composta da tre membri, un magistrato di Cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il presidente, e fissa la data della successiva seduta, nella quale questa commissione riferirà sulla verifica delle elezioni dei componenti del Consiglio.

Art. 2.
Verifica delle elezioni del Consiglio

La commissione, indicata nell'art. 1, riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

Il Consiglio decide sulle proposte della commissione.

Art. 3.
Elezione del vicepresidente

Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'articolo precedente, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che abbiano riportato il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.
Presidenza

Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

Il vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 5.
Supplenza del vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio

Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati e, a parità di voti, dal più anziano di età.

Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente e del vicepresidente, qualora, dopo la convocazione della seduta, ne sia pervenuta comunicazione alla segreteria del Consiglio da parte degli stessi

Art. 6.

Comitato di presidenza

Il comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede, per gli affari di ordinaria amministrazione, il vicepresidente, sentiti i due presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle commissioni permanenti.

Delle riunioni del comitato di presidenza viene redatto processo verbale, del quale ogni componente del Consiglio può prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni il vicepresidente informa tempestivamente il Consiglio nella sua successiva riunione.

Il vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.

Art. 7.

Verifica successiva per situazioni sopravvenute

Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, si debba provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa, e alla proclamazione, se si tratti di componente eletto dai magistrati, su relazione della commissione prevista dall'art. 1, secondo comma. Analogamente provvede se sopravvengono motivi di incompatibilità previsti e regolati dagli articoli 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituiti dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del comitato di presidenza.

Art. 8.

Posizione dei componenti del Consiglio

I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue commissioni in posizione di parità.

Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente e, quindi, il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di età.

Le stesse norme valgono anche per l'elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

Capo II

SEGRETARIO GENERALE E MAGISTRATI ADDETTI AL CONSIGLIO

Art. 9.

Segretario generale

Il magistrato, che ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, dirige la segreteria, assume le funzioni di segretario generale con le seguenti attribuzioni:

assiste il vicepresidente ed il comitato di presidenza nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie generali della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, nonché con gli analoghi uffici della Presidenza del Consiglio, degli altri organi di rilevanza costituzionale e della pubblica amministrazione;

propone al vicepresidente ed al comitato di presidenza l'adozione di provvedimenti attinenti l'amministrazione del Consiglio;

assiste alle riunioni del comitato di presidenza e ne redige il verbale; provvede alla conservazione degli atti; cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

coordina l'attività dei magistrati addetti alla segreteria;

assicura il buon andamento dei servizi e degli uffici e sovraintende al personale addetto al Consiglio;

adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o che gli sia affidato dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio.

Nello svolgimento dei predetti compiti il segretario generale si avvale di apposita segreteria ed è coadiuvato da un magistrato designato dal comitato di presidenza, che assume le funzioni di magistrato addetto al coordinamento e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Presso la segreteria generale è costituito un ufficio informazioni, diretto da un magistrato segretario, con il compito di fornire ai magistrati le notizie non riservate relative alle pratiche che li riguardano.

Art. 10.

Magistrati addetti alla segreteria

Il magistrato, che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è addetto alla segreteria, esercita le seguenti funzioni:

dirige le segreterie delle commissioni alle quali è preposto dal comitato di presidenza; ad ogni commissione possono essere addetti ulteriori magistrati in funzione di collaborazione;

assiste il presidente della commissione nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della commissione; cura che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione;

assiste, se richiesto, alle adunanze del Consiglio e della sezione disciplinare, ne redige il verbale e sovraintende alla stesura del resoconto da parte dei resocontisti;

assiste, se richiesto, alle riunioni delle commissioni e ne redige il verbale; predispone, a richiesta del relatore, gli elementi per la stesura delle motivazioni e delle relazioni che accompagnano le proposte da sottoporre al Consiglio;

assiste, se richiesto, il Presidente durante lo svolgimento delle adunanze del Consiglio e, su richiesta del medesimo:

procede all'appello nominale;

dà lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato all'assemblea;

coadiuva il Presidente nell'accertamento del risultato delle votazioni;

forma, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei consiglieri iscritti a parlare;

svolge, ove richiesto dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dai presidenti delle commissioni, attività di studio o ricerche di materiale di interesse consiliare, anche in collaborazione con l'ufficio studi, ferme restando le competenze di quest'ultimo;

esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge o dal comitato di presidenza, ricevendo le disposizioni dal presidente di detto comitato.

Art. 11.
Ufficio studi
(Funzioni ed attività)

L'ufficio studi e documentazione svolge la propria attività nelle seguenti forme:

1) ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse consiliare (progetti di legge, lavori parlamentari, giurisprudenza etc.);

2) stesura di relazioni a richiesta delle commissioni o del *plenum*, nonché di relazioni e pareri a richiesta del vicepresidente o del comitato di presidenza;

3) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio;

4) assistenza ai consiglieri per sommarie indicazioni bibliografiche e sommarie informazioni sullo stato di determinate questioni.

Nello svolgimento delle sue attività l'Ufficio si attiene alle indicazioni specificamente emanate dal Consiglio.

Art. 12.
Ufficio studi
(Direzione)

L'ufficio studi e documentazioni è diretto da un componente del Consiglio, nominato da quest'ultimo su proposta del comitato di presidenza, sentita la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

Il direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti:

1) dirige l'ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione;

2) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i relatori sulle questioni più importanti, seguendo criteri oggettivi o di specializzazione;

3) predispone i turni di servizio.

Capo III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 13.
Atti del Consiglio

Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, n. 1), 2), 4) e 5) della legge 24 marzo 1958, n. 195, con votazione a maggioranza sulle proposte della commissione referente competente per materia.

Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli siano indirizzati, nonché sulle nomine di commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

Art. 14.
Proposte e pareri

Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, prevista dall'art. 24, o di altra commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza, votando sulle proposte della commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.

In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del vicepresidente o del relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della motivazione al relatore, alla commissione competente o ad apposito comitato.

Ogni componente può richiedere al comitato di presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla commissione competente.

In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 45 e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 15.
Risoluzioni

Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formularne richiesta al comitato di presidenza, che l'assegna alla commissione competente.

Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le commissioni e il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sinché non siano state modificate con successiva risoluzione.

Circolari e direttive sono emanate dal vicepresidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 16.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del magistrato comunque professionalmente rilevanti, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta è deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il vicepresidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni di massima del Consiglio.

La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni.

Art. 17.

Resoconto sommario delle sedute

Quando le sedute sono pubbliche, dei lavori dell'assemblea è compilato, a cura della segreteria e dell'ufficio stampa, il resoconto sommario contenente la sintesi degli interventi, le dichiarazioni di voto, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

Per le sedute non pubbliche, il resoconto contiene la deliberazione adottata, il risultato della votazione e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

Per la compilazione dei resoconti il Consiglio può fare ricorso a resocontisti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 18.

Rilascio di copia degli atti

Quando le sedute sono pubbliche, il comitato di presidenza autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati dal comitato di presidenza, a richiesta di chiunque vi abbia giustificato motivo.

Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, e delle commissioni sono rilasciate ai magistrati che, a giudizio della competente commissione o del Consiglio, in caso di mancata maggioranza sul punto, vi abbiano interesse.

Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente.

Art. 19.

Obbligo del segreto

I componenti del Consiglio, i magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'art. 17, secondo comma.

La disposizione che precede si applica anche alle sedute delle commissioni per quanto concerne i voti e le opinioni riguardanti persone.

Art. 20.

Notiziario del Consiglio

Il Consiglio pubblica un proprio Notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione:

1) le vacanze degli uffici giudiziari;

2) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 13, 14 e 16;

3) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.

Il Consiglio, su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del Notiziario.

Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete.

La richiesta deve essere formulata entro trenta giorni dalla seduta cui si riferisce.

Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di propri atti non sia data pubblicazione nel Notiziario, indicando le modalità ed i destinatari di eventuali comunicazioni.

Art. 21.

Direttive alle commissioni

Il Consiglio può deferire alle commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 22.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la commissione competente sottopone al Consiglio l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedano.

Il Consiglio esprime alla commissione il proprio avviso; la commissione procede, quindi, al concerto con il Ministro e ne riferisce al Consiglio, che delibera.

Per il conferimento degli uffici direttivi, per i quali non ha luogo il concerto con il Ministro, il Consiglio delibera sulle proposte della commissione formulate con le modalità previste dal primo comma.

Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 23.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

La commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, ne dispone la pubblicazione sul Notiziario del Consiglio o su suo apposito supplemento e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente.

La commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio e formula al Consiglio la conseguente proposta.

Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla commissione.

Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro di grazia e giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 24.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato di corte di appello o di Cassazione, il Consiglio può designarvi d'ufficio magistrato che sia titolare di funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 25.

Votazioni

Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.

Alle votazioni si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione.

È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale

Art. 26.

Ordine delle votazioni

La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito.

Per le deliberazioni previste dall'art. 13, è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato più proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. È, poi, posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono.

Si può sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinché sia raggiunta l'approvazione.

Art. 27.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

Se da rapporti o esposti risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergano nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 28.

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

Il Consiglio redige una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969.

I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 31. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla commissione stessa, che ne presenta il testo al comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti ed al Ministro di grazia e giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 26.

I gruppi di lavoro sono composti di non meno di tre e non più di cinque componenti del consiglio, uno dei quali ne è nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'ufficio studi del Consiglio e da altri magistrati di ciò incaricati.

La relazione è trasmessa al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio superiore della magistratura o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse.

Art. 29.

Incontri e seminari di studi, tirocinio degli uditori

Il Consiglio, su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, prevista dall'art. 31, organizza incontri e seminari di studio tra magistrati al fine di favorirne l'aggiornamento professionale.

I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio, che nomina un comitato di coordinatori composto da tre a cinque suoi componenti.

I coordinatori, coadiuvati dai magistrati addetti all'ufficio studi, sovraintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio, ne propongono al comitato di presidenza i relatori tra professori universitari, magistrati ed altri esperti nella materia da trattare, ne riferiscono le conclusioni al Consiglio.

Il Consiglio provvede, altresì, a organizzare e dirigere il tirocinio degli uditori, attuando le determinazioni adottate, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, secondo gli articoli 13 e 15 di questo regolamento.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 30.

Costituzione delle commissioni permanenti

Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il presidente, su proposta del comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito i componenti, stabilisce il numero e le attribuzioni delle commissioni, previste dall'art. 3 e dall'art. 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e ne nomina i componenti per due terzi eletti dai magistrati e un terzo eletti dal Parlamento.

Con lo stesso provvedimento il presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.

Art. 31.

Costituzione delle commissioni speciali

Oltre alla commissione per il regolamento del Consiglio prevista dal successivo art. 33, il presidente nomina, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, la commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità, la commissione per il bilancio del Consiglio, la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

Il presidente può, altresì, istituire, con le stesse modalità indicate dall'articolo precedente, altre commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

Per la proporzione tra i componenti eletti dai magistrati ed eletti dal Parlamento e per la presidenza si osservano le norme dell'articolo precedente.

Art. 32.

Rinnovo delle commissioni

Le commissioni indicate negli articoli 30 e 31 sono nominate di regola all'inizio di ogni anno, tranne la commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità e la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, che durano quattro anni. Sono eccettuate, altresì, le commissioni previste nell'art. 31, secondo comma, che durano il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza il presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle commissioni e delle loro presidenze. Le commissioni previste dall'art. 30 e dal primo comma dell'art. 31 esercitano, tuttavia, le loro funzioni sino alla prima seduta delle nuove commissioni.

La composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo, ma non più di due terzi.

Art.. 33.

Commissione per il regolamento del Consiglio

Il Presidente, non appena insediato il nuovo Consiglio, nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, composta da sei componenti, e tra essi nomina il presidente e il vicepresidente, secondo gli stessi criteri indicati dall'art. 30.

La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

La commissione interpreta il regolamento, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

Art. 34.

Assegnazione delle pratiche alle commissioni

Il comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla commissione competente, o, in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso comitato di presidenza, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

Il presidente di ogni commissione assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la commissione, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, la fa iscrivere nel registro della commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il comitato di presidenza.

Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni, che ne sono investite, possono chiedere al comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma.

Art. 35.

Registro delle commissioni

La segreteria di ogni commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni in fine deliberate.

Art. 36.

Ordine del giorno delle commissioni

La segreteria di ogni commissione, nella settimana precedente le riunioni della commissione, ne forma l'ordine del giorno settimanale, nel quale, secondo le disposizioni del presidente della commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbono essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate in commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.

Almeno tre giorni prima della successiva riunione della commissione, l'ordine del giorno è comunicato al comitato di presidenza, ai componenti della commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

Art. 37.

Sedute delle commissioni

Le commissioni formate da non meno di sei componenti deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il presidente o il vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il presidente o il vicepresidente del Consiglio può, altresì, nominare un supplente per qualsiasi altra commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la commissione.

Il presidente della commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente più anziano di età.

In caso di prolungato impedimento del presidente della commissione, il suo vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del presidente, per sua delega o per disposizione del vicepresidente del Consiglio.

Art. 38.

Ordine dell'esame delle pratiche

Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

Ogni componente della commissione può chiedere preventivamente al presidente della commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

Se il Presidente o il vicepresidente del Consiglio, il comitato di presidenza o il presidente della commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della commissione e agli altri componenti del Consiglio.

La commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in questi casi il rinvio non potrà, di regola, eccedere i due giorni.

Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla commissione competente l'esame immediato.

Art. 39.

Verbale delle sedute

Delle sedute delle commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opionioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

Del verbale è data lettura alla commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte, ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 40.

Esame degli atti

Ciascun componente della commissione ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, il registro delle commissioni e tutti gli atti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di avere copia dei verbali delle sedute della commissione stessa.

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione del registro di ogni commissione, degli atti relativi e, in riferimento alle pratiche pendenti, dei fascicoli personali dei magistrati. Per prendere visione dei fascicoli personali dei magistrati, in ogni altro caso, e per avere copia dei verbali delle sedute delle commissioni di cui non facciano parte, i componenti del Consiglio ne devono fare richiesta scritta al comitato di presidenza, indicandone i motivi.

I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della sezione disciplinare, che ne prenda nota.

Art. 41.

Partecipazione alle sedute delle commissioni

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

A tal fine ogni componente del Consiglio può comunicare al presidente di una commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia comunicata la data. Il presidente della commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della commissione.

Art. 42.

Incombenti istruttori

Quando una commissione lo ritenga necessario per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o al procuratore generale della corte di appello, al presidente o al procuratore della Repubblica del tribunale, al dirigente la pretura e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

Se la commissione ritenga necessario invitare a presentarsi alla commissione stessa, per esserne sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, o inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, oppure richiederne l'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia, ne dà comunicazione al comitato di presidenza, che, se non ritenga di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 43.

Deliberazioni delle commissioni

Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la commissione delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio designando fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito alla commissione; il presidente ne dà comunicazione al vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.

La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

Se la commissione abbia deliberato di presentare relazione scritta o ne sia stata richiesta dal comitato di presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della commissione e, quindi, trasmessa al vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 44.

Sedute del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5. Il presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio.

Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni adottate, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni.

Dell'avvenuto deposito del verbale viene data comunicazione al Consiglio; qualora entro il termine di giorni quindici non siano presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

In caso di urgenza l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 45.

Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal vicepresidente, e, previo assenso del presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.

Art. 46.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il vicepresidente, sentito il comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accolga la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.

Se almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta, per discutere argomento specificato, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni.

Art. 47.

Ordine delle deliberazioni

Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

Se non vi sia opposizione, il presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorge discussione, il presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 48.

Relazione delle commissioni

Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore a nome della commissione ed è conclusa con la votazione della proposta, che il relatore presenta a nome della discussione.

Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 49.

Discussione

Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti:

per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di dieci minuti; su tali questioni è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto;

la discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di quindici minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare;

per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti. È in facoltà del presidente della seduta concederla subito o in fine discussione;

ogni componente, che non l'abbia già fatto nella discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti;

il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal presidente;

in caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio;

la richiesta di deroga è motivata per non più di dieci minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti. La questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 50.

Convocazione successiva

Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta.

Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del presidente e del vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 45.

Art. 51.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

Il comitato di presidenza e, per quanto occorra, il vicepresidente assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Se sorgano difficoltà o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio perchè adotti i necessari provvedimenti.

Art. 52.

Norme transitorie e di attuazione

Sino all'insediamento del Consiglio eletto a norma della legge 22 dicembre 1975, n. 695, il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quindici componenti, dei quali dieci magistrati.

Per le vacanze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le modalità ed i termini allora seguiti.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al decreto 25 novembre 1959 e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, addì 6 aprile 1988

Il Presidente: COSSIGA

88A1836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.* di Isernia:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. I.C.L.A.T.*, con sede in Campobasso:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Dibitcn* di Campobasso:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Tecnosannio* di Pozzilli (Isernia):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento in Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 1° maggio 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Intesa*, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e stabilimento in Maratea (Potenza):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 7 aprile 1980;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. F.lli Zilli* di Udine, fallita in data 14 maggio 1987:

periodo: dal 14 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 14 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani* di Pordenone:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani* di Pordenone, fallita in data 17 agosto 1987:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Fa.L.Co.* di Pergine Valsugana, località Ciré (Trento):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Komarck*, con sede in Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Komarek*, con sede in Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 10 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 2 luglio 1984 al 2 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 gennaio 1985 al 2 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 luglio 1985 al 2 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 gennaio 1986 al 2 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 luglio 1986 al 2 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 gennaio 1987 al 2 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sapes - Officine Giudicariensi* di Storo (Trento):

periodo: dal 3 luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Co.Ma.Ti.*, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Co.Ma.Ti.*, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Auteri & Longo*, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 25 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Auteri & Longo*, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania), fallita in data 26 maggio 1987:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Siace* di Catania, stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 10 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1982: dal 26 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

25) *S.n.c. Industria siciliana pomice di F. & Acierno*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.n.c. Industria siciliana pomice di F. & Acierno*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Cooperativa operai pastai*, con stabilimento in Villabate (Palermo):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Cooperativa operai pastai*, con stabilimento in Villabate (Palermo):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 31 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Cotonificio siciliano*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Italkali*, con sede e stabilimento in Casteltermini (Agrigento):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. S.A.C.I. - Società attività complementari industriali*, con sede e stabilimento in Marsala (Trapani):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Se.Im.* di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede e stabilimento in Messina, fallita in data 24 marzo 1987:

periodo: dal 24 marzo 1987 al 23 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede e stabilimento in Messina, fallita in data 24 marzo 1987:

periodo: dal 24 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Interchimica* di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 agosto 1987, n. 9405, pag. 8, n. 2.

36) *S.p.a. Interchimica* di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 5 luglio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 18 agosto 1987, n. 9405, pag. 8, n. 2.

37) *S.p.a. Interchimica* di Stroncone, zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 5 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede e stabilimento in Stroncone (Terni):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede e stabilimento in Stroncone (Terni):

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.a.s. Maglieria Furia di Furio Danilo & C.* di S. Andrea delle Fratte (Perugia), fallita in data 14 aprile 1987:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 13 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

41) *S.a.s. Maglieria Furia di Furio Danilo & C.* di S. Andrea delle Fratte (Perugia), fallita in data 14 aprile 1987:

periodo: dal 14 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

42) *S.p.a. Nuovo caseificio mugnanese*, con sede e stabilimento in Mugnano (Perugia):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Luisa Spagnoli*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Confezioni Tre Effe*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Cooperativa zootecnica centro Italia - Cic Zoo*, sede legale in Perugia e stabilimento di Perugia, località S. Martino in Campo:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: no.

46) *S.r.l. Cooperativa zootecnica centro Italia - Cic Zoo*, sede legale in Perugia e stabilimento di Perugia, località S. Martino in Campo:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: no.

47) *S.p.a. S.A.C.S.E.* di Ellera Umbra (Perugia):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. S.I.L.M.A.*, con sede e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 5 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. S.I.L.M.A.*, con sede e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 6 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. S.I.M.O. - Società industriale Montone*, con sede legale in Città di Castello (Perugia) e stabilimento in Montone (Perugia):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Sesalt*, con sede e stabilimento in Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Sicel* di Corciano (Perugia):

periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Telmon* di Todi (Perugia), fallita in data 9 febbraio 1987:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

54) *S.p.a. Valtib* di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 23 novembre 1986 al 22 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Valtib* di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 23 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Breda fucine meridionali*, con sede e stabilimento in Bari, settore meccanico:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, sede legale e stabilimento in Barletta (Bari):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, sede legale e stabilimento in Barletta (Bari):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. I.L.C.A. - Industria lavorazione carni e affini*, con sede e stabilimento in Modugno (Bari):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. I.L.C.A. - Industria lavorazione carni e affini*, con sede e stabilimento in Modugno (Bari):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

61) *Valente marmi S.n.c. dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari), fallita in data 24 giugno 1987:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

62) *S.r.l. Sansone*, con sede e stabilimento in Surbo (Lecce):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

63) *S.r.l. Sansone*, sede e stabilimento in Lecce:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.r.l. Sansone*, sede e stabilimento in Lecce:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.r.l. Sansone*, sede e stabilimento in Lecce:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Ala sud*, stabilimento di Spinazzola (Bari), dal 1° gennaio 1986 *Ala R.D.B. S.p.a.*:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 1° luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Ala sud*, stabilimento di Spinazzola (Bari), dal 1° gennaio 1986 *Ala R.D.B. S.p.a.*:

periodo: dal 2 luglio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

68) *S.r.l. Latersveva* di Lucera (Foggia), fallita in data 1° aprile 1987:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

69) *S.r.l. New Dilas*, con sede in Fabriano (Ancona), fallita in data 6 aprile 1987:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

70) *S.r.l. New Dilas*, con sede in Fabriano (Ancona), fallita in data 6 aprile 1987:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

71) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona), in amministrazione straordinaria:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

72) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona), in amministrazione straordinaria:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede e stabilimento in Serra dé Conti (Ancona):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede e stabilimento in Serra dé Conti (Ancona):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Mep*, con sede e stabilimento in Pergola (Pesaro):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Mep*, con sede e stabilimento in Pergola (Pesaro):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 30 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Fabriano, Albacina di Fabriano, Marischio di Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Fabriano, Albacina di Fabriano, Marischio di Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

79) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 18 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

80) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Cogolo Pescara*, con sede in Pescara:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

82) *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti), fallita in data 18 giugno 1987:

periodo: dal 24 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

83) *S.p.a. Avezzano moda*, con sede in Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - Isap*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

85) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti), fallita in data 28 febbraio 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

86) *S.r.l. Faraone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo):

periodo: dal 1° maggio 1987 all'8 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

87) *S.r.l. Faraone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo), fallita in data 9 settembre 1987:

periodo: dal 9 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

88) *Ditta Orsini Erminio*, con sede in Giulianova (Teramo):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

89) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

90) *S.p.a. Apell*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

91) *S.r.l. Ort.A. - Coop. soc. cooperativa ortofrutticola adriatica*, con sede in Ortona (Chieti):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

92) *S.p.a. Geco*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), ora *Tekal S.p.a.*:

periodo: dal 9 febbraio 1987 all'11 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

93) *S.p.a. Tekal* (ex *Geco S.p.a.*), con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):

periodo: dal 12 marzo 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

94) *S.p.a. Tekal* (ex *Geco S.p.a.*), con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):

periodo: dal 10 agosto 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

95) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro*, con sede e stabilimento in San Salvo (Chieti):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

96) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro*, con sede e stabilimento in San Salvo (Chieti):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

97) *S.r.l. Shirtex*, con sede in Pescara e stabilimento in Gissi (Chieti), fallita in data 23 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

98) *S.r.l. Shirtex*, con sede in Pescara e stabilimento in Gissi (Chieti), fallita in data 23 maggio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

99) *S.r.l. Shirtex*, con sede in Pescara e stabilimento in Gissi (Chieti), fallita in data 23 maggio 1986:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

100) *S.r.l. Shirtex*, con sede in Pescara e stabilimento in Gissi (Chieti), fallita in data 23 maggio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

101) *S.p.a. Saig*, con sede e stabilimento in Giulianova (Teramo):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

102) *S.a.s. Plastisud di Botta Francesco*, con sede in Fuscaldo (Cosenza):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

103) *S.p.a. Nuova Cimea*, con sede e stabilimento in Pizzo Calabro (Catanzaro):

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

104) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza):

periodo: dal 16 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 16 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

105) *S.p.a. Zagarese laterizi*, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), in liquidazione:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

106) *S.p.a. Zagarese laterizi*, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), in liquidazione:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

107) *S.r.l. Laboratorio confezioni maglieria*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 23 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

108) *Soc. a r.l. Confezioni calabresi*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 23 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

109) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

110) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

111) *S.r.l. I.R.E.V. - Iniziative reindustrializzazione Villacidro* di Cagliari:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

112) *Ditta F.lli Dall'Argine*, con sede in Oristano:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

113) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

114) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 29 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

115) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro), fallita in data 30 luglio 1987:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

116) *S.p.a. Cementi nuoresi Cenu*, con sede in Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

117) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

118) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

119) *S.r.l. Sartex*, con sede in Sassari e stabilimenti in Torralba e Pozzomaggiore (Sassari):

periodo: dal 20 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

120) *S.r.l. Sartex*, con sede in Sassari e stabilimenti in Torralba e Pozzomaggiore (Sassari):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

121) *S.r.l. Sartex*, con sede in Sassari e stabilimenti in Torralba e Pozzomaggiore (Sassari):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 28 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

122) *S.p.a. Sicim - Società industriale costruzione impianti e macchine*, con sede e stabilimento in Oristano:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

123) *S.p.a. Sicim - Società industriale costruzione impianti e macchine*, con sede e stabilimento in Oristano:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

124) *S.p.a. Mineraria Silius*, sede di Cagliari e miniere di Genna tres Montis e Muscadroxiu in territorio Silius (Cagliari):

periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: no.

125) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento in Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

126) *S.p.a. Laterizi nuoresi*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento in Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

127) *S.p.a. Rotostar* di Ceprano (Frosinone):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

128) *S.p.a. Elgaplast* di Rieti, località Vazia:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

129) *S.p.a. Elgaplast* di Rieti, località Vazia:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

130) *S.p.a. Milanplast*, stabilimento di Aulla (Massa Carrara), dal 31 dicembre 1987 *Nuova Pansac*:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

131) *S.p.a. Milanplast*, sede e stabilimento in Aulla (Massa Carrara), dal 31 dicembre 1987 *Nuova Pansac*:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

132) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede e stabilimento in Napoli-Barra:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988,
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

133) *S.p.a. Solmine*, unità di Fenice Capanne di Massa Marittima (Grosseto) (dal 1° ottobre 1987 *S.p.a. Nuova Solmine*):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

134) *S.p.a. Solmine*, unità di Fenice Capanne di Massa Marittima (Grosseto) (dal 1° ottobre 1987 *S.p.a. Nuova Solmine*):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

135) *S.p.a. Indeni*, sede di Roma, stabilimento di Abbadia S. Salvatore (Siena) (dal 1° ottobre 1987 *Nuova Indeni S.p.a.*:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

136) *S.p.a. La Metalli industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

137) *S.p.a. Cantoni finiture tessili*, unità di Saronno e Fagnano Olona (Varese):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 30 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

138) *S.p.a. Cantoni finiture tessili*, unità di Saronno e Fagnano Olona (Varese):

periodo: dal 31 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

139) *S.p.a. Gestioni tessili Cantoni*, unità di Castellanza, Varano Borghi (Varese), Ponte Nossa (Bergamo), Legnano/Olmina (Milano) e Trecate (Novara):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 30 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

140) *S.p.a. Gestioni tessili Cantoni*, unità di Castellanza, Varano Borghi (Varese), Ponte Nossa (Bergamo), Legnano/Olmina (Milano) e Trecate (Novara):

periodo: dal 31 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

141) *S.p.a. Soc. italiana poliestere* (ex *Montefibre*), dal 28 settembre 1987 *S.p.a. S.I.P.A.*, con sede e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

142) *S.p.a. Ala R.D.B.*, sede di Pescara, stabilimenti di Pescara, Bellona (Caserta), Montesarchio (Benevento), Brindisi, Montemesola (Taranto), Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari) ed uffici di Salerno:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

143) *S.p.a. Ala R.D.B.*, sede di Pescara, stabilimenti di Pescara, Bellona (Caserta), Montesarchio (Benevento), Brindisi, Montemesola (Taranto), Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari) ed uffici di Salerno:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

144) *ITM - Italtractor meccanica*, sede legale in Potenza e stabilimenti di Potenza, Castelvetro di Modena (Modena) e Ceprano (Frosinone), ora *Italtractor ITM*:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

145) *S.p.a. Snia fibre*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

146) *Ditta F.lli Dall'Argine*, con sede in Oristano:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

147) *S.p.a. C.P.A. Sud* di Pomezia (Roma):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

148) *S.p.a. C.P.A. Sud* di Pomezia (Roma):

periodo: dal 26 febbraio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

149) *Società Cotonificio Cantoni*, stabilimenti di Saronno, Castellanza (Varese), Legnano (Milano), Pontenossa (Bergamo) e Bellano (Como):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° giugno 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 18 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

150) *Società Cotonificio Cantoni*, stabilimenti di Saronno, Castellanza (Varese), Legnano (Milano), Pontenossa (Bergamo) e Bellano (Como):

periodo: dal 2 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 18 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

151) *S.p.a. Firinu costruzioni*, con sede in Cagliari e stabilimento in Porto Vesme (Cagliari):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A1858

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato

Con decreto ministeriale 1° aprile 1988 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato.

88A1898

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 12 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 398.925.000, dovuto dalla S.p.a. Sbordoni nuova ceramica, con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1988 la riscossione del carico tributario di L. 236.614.000, dovuto dalla ditta Semeraro Cosimo, con sede in Massafra (Taranto), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A1873

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 2535 Div. 1ª del 24 aprile 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte degli eredi del prof. Antonio Cantele, la donazione consistente in una raccolta di circa 800 opere di autori latini e greci, suddivise in 850 volumi, per un valore di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di filologia classica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 2536 Div. 1ª del 24 aprile 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett Packard, la donazione consistente nelle seguenti apparecchiature:

25 Personal Computers H.P. 150 del valore di L. 185.000.000;

un sistema di calcolo modello HP 9000, nonché la licenza di uso irrevocabile e a tempo indeterminato del software necessario, del valore di L. 220.008.000, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

88A1905

Autorizzazione all'Università degli studi di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4297/I del 7 maggio 1987, l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Arthur Andersen e Co., la donazione della somma di 1.200 dollari, da destinare alla facoltà di economia e commercio.

88A1906

Autorizzazione all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 157 Div. II del 13 maggio 1987, l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, la donazione di una somma di L. 4.000.000 per l'acquisto di un Personal Computer Mod. M 24, da destinare all'istituto di scienze biologiche della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

88A1907

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12491/2° Settore del 4 maggio 1987, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Claudio Chiarini, la donazione dell'intero trattato di embriologia in cinque volumi del prof. G. Chiarugi (edizione Società Ed. Libraria - Milano, anni 1929-1940) per un valore di circa L. 500.000 da destinare all'istituto di istologia.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12492/2° Settore del 4 maggio 1987, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Polenghi Lombardo S.p.a. di Lodi (Milano), la donazione consistente nella somma di L. 2.500.000, da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università.

88A1908

Autorizzazione all'Istituto universitario navale di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100841 del 30 ottobre 1987 ha autorizzato l'Istituto universitario navale di Napoli ad acquistare dalla Società p.a. «Uffici residence Napoli uno» un immobile al prezzo di L. 3.300.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

88A1924

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 aprile 1988 ha autorizzato la società «Fiduciaria Valdarno S.r.l.», con sede in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 aprile 1988 ha autorizzato la società «Padus fiduciaria S.r.l.», con sede in Soresina (Cremona), ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 aprile 1988 ha autorizzato la società «Sviluppo fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 22 aprile 1988 ha autorizzato la società «T.M.C. - General Audit S.n.c. di Telarico Franco, Monteforte Maurizio & Centra Maurizio», con sede in Roma, ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A1871

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Mazzin e Scurelle

Con deliberazione n. 2314 del 18 marzo 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1859/2 in comune catastale di Mazzin, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 2313 del 18 marzo 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1805/2 in comune catastale di Scurelle, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A1879

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele II, 1/2 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221